



Circolare n. 17/2013

Lancenigo, 16 Settembre 2013

## SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

## Unicaf

Centro di assistenza fiscale e normativa  
del sistema Confcooperative

### Legale - Fiscale - Societario

## SCADENZIARIO Mese di SETTEMBRE 2013

## ***Scadenze con data fissa***

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Lunedì 16 settembre (termine prorogato in quanto il giorno 15 è domenica)	Soggetti di imposta IVA  Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Art. 21 c. 4 DPR 633/72).  La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"><li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li><li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li></ul>
	Soggetti di imposta IVA  Fattura cumulativa	<b>NOVITA' IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013</b> Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione.  Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (nuovo art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972 post modifiche Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"><li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li><li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li></ul>
	Soggetti di imposta IVA  Fattura operazioni intracomunitarie	<b>NOVITA' IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013</b> Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente.  Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (nuovi art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993 post modifiche Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"><li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li><li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li></ul>
	Contribuenti IVA  Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di AGOSTO da effettuarsi: <ul style="list-style-type: none"><li>• nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento (NOVITA' apportata dalla Legge di Stabilità 2013);</li><li>• nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47: si fa pertanto riferimento al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui l'imposta diviene esigibile, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale la detrazione viene operata) – novità apportata dalla Legge di Stabilità 2013. (art. 47 DL 331/93)</li></ul>	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"><li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li><li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li></ul>
Segue 16 settembre	Commercianti al minuto e soggetti assimilati –	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese.	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"><li>• nei termini previsti dalla</li></ul>

Continua da 16 settembre	Registrazione dei corrispettivi	<p>Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</p> <p>Va rilevato, però, che i <u>contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale</u>. (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p>	<p>normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>- e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad <b>€ 300,00</b> , può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo (Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, lettera a) del D.L. 70/2011).	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>- e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<b>Associazioni/ società sportive dilettantistiche</b>  Annotazione dei corrispettivi	<p>Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.</p> <p>Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).</p> <p>(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).</p>	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
Lunedì 16 settembre (senza proroga)	<b>Contenzioso</b>  Ripresa dei termini di decorrenza processuale	<p>Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.</p> <p>Ove il decorso avesse inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (data odierna).</p> <p>Ricordiamo che nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale.</p> <p><b>Ad esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di accertamento notificato il 3.08.2013 i termini per la presentazione del ricorso sono sospesi dal 3/08/2013 al 15/09/2013; dal 16/9 decorrono i 60 giorni ed entro il 15/11/2013 andrà presentato il ricorso;</li> <li>• in caso di accertamento notificato il giorno 12/07/2013, si considerano 20 giorni dal 12/7 al 31/7, sono sospesi i termini dal 1/8 al 15/9, si considerano i restanti 40 giorni dal 16/9 al 26/10.</li> </ul> <p>(V. C.M. n. 138/E/2000 – Circ. Ag. Entrate n. 65/E/2001 e n. 9/E/2012)</p>	

Continua da 16 settembre	<p><b>UNICO/2013</b></p> <p><u>Rateizzazione dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale.</u></p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>QUARTA RATA</b> dei tributi risultanti dal modello UNICO/2013, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il <b>17 giugno</b> senza maggiorazione dello 0,40% e che <u>esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio</u>, ovvero entro il <b>8 luglio</b> da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio;</li> <li>- <b>TERZA RATA</b> per chi ha versato la prima rata entro il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;</li> <li>- <b>SECONDA RATA</b> per chi ha versato la prima rata il 20 agosto.</li> </ul> <p>Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.</p> <p><b>SOGGETTI SENZA STUDI</b>  Es.: 1° rata 17/6 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,32%, 3° rata 20/8 0,65%, 4° rata 16/9 0,98%, 5° rata 16/10 1,31%, 6° rata 18/11 1,64%,  Es.: 1° rata 17/7 interessi 0%, 2° rata 20/8 0,32%, 3° rata 16/9 0,65%, 4° rata 16/10 0,98%, 5° rata 18/11 1,31%.</p> <p><b>SOGGETTI CON STUDI</b>  Es.: 1° rata 8/7 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,10%, 3° rata 20/8 0,43%, 4° rata 16/9 0,76%, 5° rata 16/10 1,09%, 6° rata 18/11 1,42%,  Es.: 1° rata 20/8 interessi 0%, 2° rata 16/9 0,29%, 3° rata 16/10 0,62%, 4° rata 18/11 0,95%.  (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti da UNICO con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre.</li> </ul> <p><b>Codici tributo:</b>  2003 – IRES saldo  2001 – IRES account prima rata  3800 – IRAP saldo  3812 – IRAP account prima rata  1668 – Interessi per dilazione imposte erariali  3805 – Interessi per dilazione tributi regionali</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>
	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p><u>Rateizzazione del versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale</u></p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>SETTIMA RATA</b> dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2012 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento.</p> <p>Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario.</p> <p><b>Codici tributo:</b> 6099 – IVA; 1668 – Interessi.  (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>
Segue 16 settembre	<p><b>Contribuenti IVA mensili</b></p> <p><u>Versamento mensile</u></p>	<p><b>I.V.A. dovuta per il mese di AGOSTO 2013</b> (codice tributo 6008).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo.  (Art.1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>

Continua da 16 settembre	<b>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</b>  <u>Liquidazione periodica</u>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la <b>soppressione dell'obbligo</b> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito</u> IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.</li> <li>• Gli estremi del versamento <u>non dovranno più essere annotati</u>.</li> </ul> <p>N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.</p> <p>(art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art.1 DPR 100/98)</p>	
	<b>Contribuenti IVA</b>  <b>Fornitori di esportatori abituali</b>  <b>Invio comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute</b>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di <b>AGOSTO 2013</b>.</p> <p><b>NOVITA'</b>: l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 ha previsto che la comunicazione dei dati ricevuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, ma <u>entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta</u>.</p> <p>Con la Risoluzione n. 82 del 01/08/2012 è stato chiarito che <u>tal termine costituisce soltanto il termine ultimo per l'adempimento</u>; pertanto la comunicazione può essere inviata anche se la relativa operazione imponibile non è ancora stata effettuata.</p> <p>La legge 311/2004 (finanziaria 2005) ha stabilito che i soggetti che forniscono beni o servizi ad esportatori abituali (ossia a contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta) sono obbligati a comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai loro clienti.</p> <p>La comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito modello, approvato con Provv. Ag. Entrate 14/3/2005.</p> <p><b>Ravvedimento:</b> con C.M. 41/E/2005 (punto 5) viene affermata la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso sulla base delle regole generali previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. È possibile regolarizzare l'omessa o incompleta dichiarazione entro 1 anno dall'omissione o dall'errore. La sanzione sarà di € 32,25 (1/8 di € 258,00) se non sono state effettuate forniture non imponibili e di 1/8 dell'IVA non addebitata se sono state effettuate forniture in mancanza dell'invio della comunicazione.</p> <p>(art. 1 co. 381 L.311/04, CM 16/3/05 n. 10/E par., CM 26/9/05 n. 41/E, Ris. n. 82/2012).</p>	Presentazione a mezzo invio telematico: > Tramite intermediario abilitato o > direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul>
Segue 16 settembre	<b>Sostituti d'imposta</b>  <b>Ritenute alla fonte</b>	<p><b>Versamento unitario di:</b></p> <p><b>Ritenute alla fonte</b> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, <b>trattenute nel mese precedente a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73);</li> <li>• lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040;</li> <li>• provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1038;</li> <li>• compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73).</li> <li>• Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente - codice tributo 1004).</li> </ul> <p><b>Addizionale regionale (cod. 3802)</b></p> <p>Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di <b>AGOSTO 2013</b>.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>

Continua da 16 settembre	<p><b>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</b></p> <p>Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di AGOSTO 2013.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell'addizionale comunale sono effettuati direttamente ai comuni di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate con R.M. n. 368/E del 12/12/2007 da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia stessa.</p> <p>N.B.: Dal 2007 l'addizionale comunale va versata in forma rateale sia in acconto sia a saldo.</p> <p>L'acconto va corrisposto nella misura del 30%, applicando le aliquote (e le soglie di esenzione) nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera contenente le nuove aliquote sia effettuata entro il 31 dicembre precedente. L'acconto è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione. Per maggiori chiarimenti anche in materia di esenzione deliberata dai Comuni vedi C.M. 15/2007 e 23/2007</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITÀ</b></p> <p>L'art. 1, comma 481 della Legge n. 228/2012 ha previsto che per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (unicamente in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali). Tali disposizioni trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di <u>2.500,00</u> euro lordi (come lo scorso anno), con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, a <u>40.000,00</u> euro (per lo scorso anno erano 30.000 €), al lordo delle somme assoggettate nel 2012 all'imposta sostitutiva (pari al 10%).</p> <p>(D.P.C.M. 22/01/2013 pubblicato nella G.U n. 75 del 29/03/2013 – Circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 30/04/2013).</p> <p>Il beneficio ha per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività di lavoro, con una variante rispetto all'anno precedente che questi ultimi devono essere effettivamente legati a indici e/o situazioni reali di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, previsti da contratti di secondo livello (territoriali e/o aziendali) sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (v. DPCM 22/1/2013 pubblicato nella G.U n. 75 del 29/03/2013).</p> <p>Con R.M. n. 287/E del 8/7/08 sono stati istituiti i relativi codici tributo:</p> <p><b>Codice 1053:</b> "imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93".</p> <p>Altri codici sono relativi alle imposte maturate nelle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta) e versate in altre regioni (1604, 1904, 1905) e versate nelle medesime regioni ma maturate altrove (1305).</p>	
Segue 16 settembre	<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p><u>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</u></p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p><b>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente</b> ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>

Continua da 16 settembre		(codice 1030 – MOD. F24) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000).	Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute 4% da parte dei condomini	Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini. Ricordiamo che l'art. 1, c. 43 della Finanziaria 2007 prevede che il condominio, quale sostituto d'imposta, opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR. La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006. <b>Codici tributo:</b> 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.	Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA)
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Contributi previdenziali	<b>Versamento unitario di:</b> <b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b> Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS. Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. <b>(Codice tributo DM10)</b> <b>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA:</b> termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99). Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2013 (Legge n. 183/2011) sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 27,72% (27% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti coloro che non risultino assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie;</li> <li>• 20%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione, vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria (<u>tale aliquota contributiva è stata aumentata dal 18% al 20% a partire dal 1° gennaio 2013 – v. art. 46-bis, comma 1, lett. g) del D.L. n. 83/2012.</u>)</li> </ul> Per gli associati in partecipazione, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore, saranno applicate le aliquote del 27% e del 20% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata. La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato. <b>codici tributo:</b> C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture),	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul> Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
Segue 16 settembre			

Continua da 16 settembre	<p>vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> <p><b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS:</b></p> <p>Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente (la denuncia deve essere inviata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza).</p> <p>Codici tributo: CCSP (sportivi professionisti); CCLS (lavoratori dello spettacolo) - (Circ. n. 14 del 11/5/98)</p> <p>Vedi Circ. Enpals n. 16 e 17 del 10/12/2007 per procedure telematiche.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps.</p> <p><b>DATORI DI LAVORO AGRICOLI:</b></p> <p>termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la manodopera agricola relativi al <u>PRIMO TRIMESTRE 2013</u>.</p> <p>Codice contributo:</p> <p>LAS - contributi per OTI, OTD, CI; PCF - contributi per PC/PCF</p>		
	<p><b>INAIL</b></p> <p>Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate</p>	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di LUGLIO 2013</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p> <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>	
	<p><b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b></p>	<p>Versamento dell'accisa per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano).</p> <p>Con Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti e le eventuali compensazioni, così come previsto dalla legge 388/2000.</p> <p>(Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise o tesoreria provinciale dello Stato</p>
Venerdì 20 settembre	<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Invio telematico</p> <p><u><b>Modello 770/2013 SEMPLIFICATO</b></u></p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del Modello "770/2013 Semplificato" (art. 4 DPR 322/98, modificato dall'art.42, comma 7-ter. Del D.L. n. 207/08); <u>termine così prorogato dal D.P.C.M. del 24/7/2013 che l'ha spostato dal 31 luglio al 20 settembre</u>.</p> <p>Tale Modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati,</li> <li>- indennità di fine rapporto,</li> <li>- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione,</li> <li>- redditi di lavoro autonomo,</li> <li>- provvigioni e</li> <li>- redditi diversi</li> <li>- nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2007 per il periodo d'imposta precedente.</li> </ul> <p>(art. 4 DPR 322/98 – Provv. Ag. Entrate 15/01/2013 e 24/04/2013).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Mod. 770/SEMPLIFICATO <u>dove contenere</u> i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST SV e SX <u>qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/ORDINARIO</u>.</li> <li>- Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2012, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/ORDINARIO, <u>dove produrre il Mod. 770/SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX</u>, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770/ORDINARIO.</li> <li>- Qualora però il sostituto tenuto a presentare anche il Mod. 770/ORDINARIO <u>non abbia operato compensazioni "interne"</u> ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 <u>tra i versamenti attinenti al Mod. 770/SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770/ORDINARIO, può produrre il modello 770/SEMPLIFICATO comprensivo dei prospetti ST, SV e SX</u>.</li> </ul>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <p>&gt; Tramite intermediario abilitato o</p> <p>&gt; direttamente mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti</li> </ul>
Segue 20 settembre			

Continua da 20 settembre		<p><b>E' data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770/SEMPLIFICATO</b> inviando separatamente, oltre a frontespizio,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY</li> <li>- dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST, SX ed SY,</li> <li>- sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;</li> <li>2. che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.</li> </ol>	
	<b>Sostituti d'imposta</b> Invio telematico <b>Modello 770/2013 ORDINARIO</b>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del Modello <b>"770/2013 Ordinario"</b>, relativo ai redditi di capitale e dividendi; termine così prorogato dal D.P.C.M. del 24/07/2013 che l'ha spostato dal 31 luglio al 20 settembre. (art. 4 DPR 322/98 – Provved. Ag. Entrate 15/01/2013 e 24/04/2013)</p> <p><b>Società cooperative:</b> ricordiamo in particolare che le società cooperative che distribuiscono dividendi sono tenute alla compilazione del modello 770 ordinario ed in particolare a compilare il quadro "SI". Qualora abbiano corrisposto dividendi senza effettuare la ritenuta a titolo d'imposta devono compilare anche il quadro "SK".</p> <p>Per i prospetti ST, SV ed SX si rimanda alla scadenza precedente relativa al modello 770/SEMPLIFICATO.</p>	Presentazione a mezzo invio telematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Produttori di imballaggi</b> Denuncia mensile	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia <b>mensile</b>, riferita al <b>mese precedente (AGOSTO 2013)</b>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2013 rimangono invariati gli scaglioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>mensile:</b> per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetiziate oltre €. 31.000,00;</li> <li>➢ <b>trimestrale:</b> fino a € 31.000,00 per singolo materiale;</li> <li>➢ <b>annuale:</b> fino a € 310,00 per singolo materiale;</li> <li>➢ <b>esenti:</b> fino a € 26,00 per singolo materiale.</li> </ul> <p>Sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2013.</p> <p>Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è stato attivato, a partire dal mese di novembre 2006, un nuovo servizio informativo che risponde al Numero Verde gratuito 800337799.</p> <p>(Art. 41 D.Lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99).</p>	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10)  Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione mediante Raccomandata, via fax o on-line  Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
Lunedì 23 settembre	<b>Revisori legali</b> Nuovo registro dei revisori	<p>Termine ultimo per la comunicazione dei dati anagrafici e professionali relativi agli incarichi da parte dei revisori legali dei conti al nuovo Registro dei Revisori tenuto dal Ministero dell'Economia.</p> <p>(Determina Ragioneria Generale dello Stato del 21/06/2013)</p>	Invio telematico (come previsto dalla Determina RGS 21/06/2013)
Mercoledì 25 settembre	<b>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</b> Elenchi Intrastat mensili	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti (di beni e servizi) e cessioni (di beni e servizi) intracomunitari effettuati nel mese di <b>AGOSTO 2013</b> per gli operatori con obbligo mensile.</p> <p>Ricordiamo che il D.Lgs n. 18/2010 ha recepito le Direttive Comunitarie e tra le principali novità segnaliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>l'obbligo di indicare nei modelli INTRA anche le prestazioni di servizi generiche effettuate e/o ricevute in ambito comunitario;</b></li> <li>➢ <b>l'obbligo della presentazione esclusivamente</b></li> </ul>	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (vedi a fianco)
Segue 25 settembre			

Continua da 25 settembre		<p>mediante invio telematico dei modelli INTRA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'eliminazione della cadenza di presentazione annuale;</li> <li>➤ l'individuazione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale.</li> </ul> <p>La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.</p> <p>A tal fine vanno considerati separatamente gli acquisti (INTRA-2) e le cessioni (INTRA-1), potendo quindi avere periodicità diverse per gli acquisti e per le cessioni.</p> <p>I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M. 22/2/2010).</p> <p>Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <a href="http://www.agenziadogane.gov.it">http://www.agenziadogane.gov.it</a></p> <p><b>Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline.</b></p> <p>(D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010)</p>	
	<p><b>Datori di lavoro agricoli</b> ENPAIA  Denuncia e versamento mensile</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</p> <p>Ricordiamo che, con <u>decorrenza 1/1/2003</u>, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</p> <p>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo.</p> <p>(circ. ENPAIA 11/11/2002)</p>	<p>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y056960321100003600X17</p> <p>Presentazione on-line all'ente della denuncia</p>
<p>Lunedì 30 settembre</p> <p>Segue 30 settembre</p>	<p><b>UNICO/2013</b> <u>Presentazione in via telematica</u></p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante <b>invio telematico</b>, del modello UNICO/2013, da parte delle <u>società di capitali ed enti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/12/2012</u> (soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), delle <u>persone fisiche e delle società di persone</u>.</p> <p>(art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2013, modificato dal Prov. del 20/05/2013)</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <u>studi di settore</u> devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p><b>Sanatoria codice attività:</b> le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2013, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p> <p><b>Annotazioni separate:</b> Il D.M. 11/2/2008, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2007, ha abolito l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore. Pertanto, <u>non esiste più l'obbligo della compilazione del modello relativo all'annotazione separata dei</u></p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>

Continua da 30 settembre	<p>componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero, per gli studi c.d multipunto "non naturali", nel caso in cui l'attività d'impresa sia svolta attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui.</p> <p>Il DM 11/2/2008 ha stabilito, all'art. 2, che, <u>a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008</u>, la diretta utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 1998, può avvenire solo qualora i ricavi delle attività non prevalenti siano <u>non superiori al 30 per cento</u> dei ricavi complessivi. Diversamente le risultanze dello studio possono essere utilizzate solo ai fini della selezione delle posizioni da controllare con le ordinarie metodologie.</p> <p><b>NOVITA' per le cooperative (a regime): nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile, i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento da studi di settore (D.M. 28/12/2012, art. 6).</b> Pertanto i risultati degli studi di settore, possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione dell'art. 10, co. 4-bis, della L.146/98 (rettifiche da parte dell'Ufficio sulla base di presunzioni semplici).</p> <p>In sostanza le cooperative a mutualità prevalente dovranno comunque continuare a compilare lo studio di settore, ma non ci si porrà il problema dello scostamento dal risultato di GERICO con i dati di bilancio.</p> <p>Per i contribuenti interessati ai <u>parametri</u> i modelli da allegare alla dichiarazione, sono quelli denominati "<b>Parametri impresa 2013</b>".</p> <p>L'art.1, co. 19, della legge n. 296/06 ha previsto, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, <u>per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore</u>, specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. A tal fine questi soggetti dovranno allegare alla dichiarazione il modello denominato "<b>Indicatori di normalità economica 2013</b>".</p>		
	<p><b>Dichiarazione IRAP/2013</b></p> <p><u>Presentazione in via telematica</u></p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione del modello IRAP 2013 da parte delle <u>società di capitali</u> ed enti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il <b>31/12/2012</b> (soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), da parte delle <u>persone fisiche e delle società di persone</u>.</p> <p>Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge finanziaria n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), la dichiarazione IRAP non deve essere più essere presentata in forma unificata.</p> <p>(Provvedimento 31/01/2013, modificato dal Provvedimento del 20/05/2013)</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
Segue 30 settembre	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p><u>Dichiarazione annuale non unificata</u></p>	<p>Scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 2012 in via autonoma da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione in forma unificata.</p> <p>(art. 8 DPR 322/98 - provv. 15/01/2013)</p> <p>Ricordiamo che, oltre ai casi particolari (curatori fallimentari, etc..), devono presentare la dichiarazione IVA separata i contribuenti che hanno un periodo di imposta <u>non coincidente</u> con l'anno solare.</p> <p>Ricordiamo che è considerato coincidente con l'anno solare anche l'esercizio avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (es. 1/7/2011 – 31/12/2011).</p> <p>E' inoltre prevista un'<u>ipotesi facoltativa</u> di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma per quei soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito d'imposta risultante</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>

Continua da 30 settembre	<p><u>dalla dichiarazione annuale</u> (art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 322/1998, così come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009).</p> <p>Nella Circolare n. 1 del 25/01/2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma è riconosciuta a tutti i contribuenti, <i>indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale</i>.</p> <p><b>NOVITA'</b>: si ricorda che dal 2012 la richiesta di rimborso del credito annuale Iva deve essere effettuata mediante la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva contenente al suo interno <b>il nuovo quadro VX</b> (contenente ora al suo interno quello che era previsto nell'abrogato quadro VR). Nel 2011, invece, la richiesta di rimborso andava effettuata compilando il quadro VR (ora abrogato) all'interno della dichiarazione annuale Iva, mentre negli anni precedenti andava effettuato presentando l'apposito modello separato VR cartaceo al Concessionario della Riscossione competente territorialmente.</p>		
	<p><b>Dichiarazione dei redditi</b></p> <p><b>Adeguamento ai parametri</b></p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della maggiore Iva dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2012, senza applicazione di interessi e sanzioni.</p> <p><b>Codice tributo:</b> 6493 - integrazione IVA.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>
	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p><b>Rimborso dell'IVA assolta all'estero</b></p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta assolta nell'anno 2012 in altri Stati membri della Comunità europea ai sensi dell'art. 38-bis1 del DPR n. 633/72.</p> <p>Ricordiamo che, sulla base del Provvedimento approvato in data 1/4/2010, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica.</p> <p>Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte nell'apposita "<u>Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario</u>" - pdf.</p> <p>Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla "<u>Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati</u>" - pdf.</p> <p>L'operazione di controllo e gestione delle domande di rimborso, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara - fax: 0039 0855772325- telefono: 0039 0855771 - mail: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it</p>	Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato
Segue 30 settembre	<p><b>Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>Regolarizzazione 5 per mille 2013</p>	<p>Termine ultimo entro il quale gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti previsti per l'ammissione al 5 per mille (mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini previsti, omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva o della copia del documento di identità del legale rappresentante), possono regolarizzare la propria posizione presentando tale documentazione e versando contestualmente la sanzione pari ad Euro 258. Si ricorda, tuttavia, che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2013.</p> <p>E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della</p>	Domanda in via telematica e documenti tramite raccomandata a.r. (come per la scadenza originaria)

Continua da 30 settembre		<p>sanzione.</p> <p>Codice tributo sanzione: 8115 (Art. 2, comma 2 del D.L. n. 16/2012 – Circ. Agenzia Entrate 10/2012 – Ris. 46/2012 – Circ. Unicaf n. 14/2013)</p>	
	Contribuenti  Remissione in bonis	<p>Termine ultimo entro il quale è possibile avvalersi della cd. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 del D.L. n. 16 del 02/03/2012, che prevede la riammissione ai benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la violazione non sia stata constata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche;</li> <li>- che il contribuente effettui la comunicazione ovvero l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;</li> <li>- che versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 con mod. F24. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.</li> </ul> <p>(Art. 2 del D.L. n. 16/2012 – Circ. Agenzia Entrate 38/2012)</p>	
	Dipendenti e pensionati  <u>Comunicazione al datore di lavoro/ente relativa ai versamenti in acconto</u>	<p>Termine ultimo entro il quale i lavoratori dipendenti (e pensionati) devono comunicare al datore di lavoro (o ente pensionistico), sotto la propria responsabilità, di non effettuare o di effettuare un minor versamento di acconto IRPEF per l'anno 2013, rispetto a quello indicato nel modello 730-3.</p> <p>(C.M. 09/5/2013 n. 14/E - art. 19 DM 164/99)</p>	Comunicazione al datore di lavoro
	Imposta sulla pubblicità  Quarta rata	<p>Scade il termine per il versamento della QUARTA rata dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2013.</p> <p>Si rammenta che è possibile procedere alla rateazione se la tassa è di importo superiore a € 1.549,37. In tale caso le rate vanno versate anticipatamente con scadenza nei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre.</p> <p>(Art. 9 Dlgs 507/93).</p>	Versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso si affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale
	Agenti di commercio, mediatori e spedizionieri  Aggiornamento posizione REA	<p>Termine ultimo per procedere all'aggiornamento della propria posizione REA presso la Camera di Commercio competente da parte degli agenti di commercio, mediatori e spedizionieri, a seguito della soppressione dei ruoli e all'obbligo di presentazione della SCIA, dal 31/7/2010, per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti.</p> <p>Il mancato aggiornamento della propria posizione entro il 30/09/2013 comporta la cessazione dell'attività. Inizialmente la scadenza era prevista per il 12/05/2013, poi il D.M. 23/04/2013 l'ha prorogata al 30/09/2013.</p> <p>(D.M. 26/10/2011 - C.M. Sviluppo Economico n. 3648/C del 10/01/2012 – D.M. 23/04/2013)</p>	Compilazione della sezione "Aggiornamento posizione Ri/Rea" del modello specifico per ciascuna professione e inoltre in via telematica al Registro delle Imprese della CCIAA competente
Segue 30 settembre	Titolari di contratti di locazione di beni immobili  Imposta di registro	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di SETTEMBRE (30 giorni), e di quella inherente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca.</p> <p>Dall'1.01.2000 l'imposta può essere versata mediante addebito diretto sul conto corrente bancario.</p> <p>(Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Provv.Ag.Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E).</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento</p>	<p>Versamento al Concessionario della riscossione, ad un istituto di credito o ad un ufficio postale competenti sulla base della sede dell'Ufficio del Registro. Modello F23 (Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate)</p> <p>Codici-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 115T – contratti di locazione fabbricati – prima annualità;</li> <li>➤ 112T – contratti di locazione fabbricati –</li> </ul>

Continua da 30 settembre	<p>telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u> (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012) – NOVITA' introdotta dal D.L. n. 16/2012.</p> <p>N.B.: dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta di registro. A tal fine, con provvedimento del 25/06/2010 è stato approvato il nuovo "modello 69" per la registrazione degli atti (modificato con Provvedimento del 04/03/2011). Il "modello 69" contiene il Quadro D denominato "Dati degli immobili", predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato.</p> <p>Ricordiamo che le regole sulla registrazione dei contratti di locazione sono state profondamente modificate dall'art.35, co. 8 e ss. del DL 223/06 (vedi anche circolare Ag. Entrate n. 27 e 28 del 4/8/06).</p> <p>Ricordiamo inoltre che l'art.1, commi da 341 a 346 della legge 311/04 (Finanziaria 2005), ha disposto nuove regole in materia di liquidazione dell'imposta e di comunicazioni inerenti gli affitti di fabbricati.</p> <p><b>Versamento on-line:</b></p> <p>Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'<u>obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ annualità successive;</li> <li>➤ 107T – contratti di locazione fabbricati – intero periodo;</li> <li>➤ 114T – contratti di locazione – proroga;</li> <li>➤ 113T – contratti di locazione – risoluzione;</li> <li>➤ 110T – contratti di locazione - cessione.</li> </ul> <p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet.</p>	
	<p><b>Soggetti che effettuano operazioni con paesi black-list</b></p> <p>Presentazione elenchi MENSILI</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di <b>AGOSTO 2013</b> per i contribuenti con obbligo mensile, relativi alle operazioni, <u>di importo superiore ad Euro 500</u>, effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei cosiddetti territori "black-list", così come individuati dai D.M. 4/5/99 e 21/11/2001 (modificati dal D.M. 27/7/2010).</p> <p><b>NOVITA':</b> si ricorda che il D.L. n. 16/2012 ha previsto l'obbligo di invio della comunicazione soltanto per le operazioni (attive e passive) <u>di importo superiore a 500 euro</u>.</p> <p>Ricordiamo che gli elenchi sono presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con cadenza trimestrale, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con cadenza mensile, per gli altri soggetti.</li> </ul> <p>(D.M. 5/8/2010, D.M. 30/3/2010, C.M. 53/E/2010, C.M. 28/1/2011 n. 2/E).</p>	<p>Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato.</p>
	<p><b>Datori di lavoro dello spettacolo</b></p> <p>ENPALS Denuncia mensile</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della denuncia mensile delle somme dovute relative al mese precedente e versate entro il 16/09/2013.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2008, l'inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva potrà essere effettuato in due modalità: attraverso la procedura <i>on-line</i> fruibile dal portale dell'Ente (<a href="http://www.enpals.it">www.enpals.it</a>) ovvero attraverso la procedura telematica che prevede la trasmissione dei flussi contributivi in formato XML. Vedi Circ. ENPALS n. 17 del 10/12/2007.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps.</p> <p><u>Dal 1° luglio 2013 l'invio mediante flusso XML sarà possibile soltanto mediante il canale Uniemens (v. Circ. Inps 41/2013).</u></p>	<p>Invio telematico diretto o per il tramite di intermediari abilitati o denuncia on-line.</p>
Segue 30 settembre	<p><b>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</b></p> <p>Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente.</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>

Continua da 30 settembre	<b>Sostituti d'imposta</b> Libro unico del lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
	<b>Soggetti IRES</b>  - <u>Acconti IRES/IRAP - (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 OTTOBRE - esercizio sociale 01/11/12 - 31/10/13)</u>  Se seconda rata di acconto	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>seconda rata di acconto IRES e IRAP</b> relativamente alle <b>società ed enti aventi l'esercizio sociale che termina il 31 OTTOBRE</b>.</p> <p><b>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IRES 100% (codice versamento 2002)</b> - l'art. 1, comma 301, della legge 311/2004, ha stabilito a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2006, ai fini <b>IRES</b>, la percentuale dell'acconto è determinata nella misura del <b>100%</b>.</li> <li>• <b>IRAP 100% (codice versamento 3813)</b> Per l'<b>IRES</b> si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2012 SC e per l'<b>IRAP</b> al rigo IR22 del Mod. IRAP/2012 SC.</li> </ul> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in <b>due rate</b>, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia <b>superiore a 103 euro</b>. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</li> <li>• il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata.</li> </ul> <p>L'aconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad €. 20,00.</p> <p><b>RICALCOLO ACCONTO</b> Nel calcolo dell'acconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il calcolo dell'acconto) senza tener conto delle eventuali agevolazione fruite, relativamente alle reti d'impresa (art. 42 d.l. 78/2010), alla deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, L. n. 448/1998). Si dovrà inoltre tener conto delle nuove disposizioni relative alle società di comodo (art. 2, commi 36-decies e seguenti de D.L. n. 138/2011), di quelle relative alla concessione in godimento di beni dell'impresa ai soci o ai familiari dell'imprenditore (art. 2, comma 36-terdecies, duodecives del D.L. n. 138/2011), di quelle relative agli immobili di interesse storico-artistico (D.L. n. 16/2012), di quelle relative alla nuova tassazione delle cooperative (art. 2, D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater) e, infine, di quelle relative alla nuova tassazione degli autoveicoli (L. n. 228/2012).</p> <p><b>Metodo previsionale -</b> Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile ratificare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 D.Lgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>
	<b>Contribuenti IVA</b>  Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
Segue 30 settembre	<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b>  Versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise

Continua da 30 settembre	<b>Contribuenti IVA</b> Scheda Carburanti – Rilevazione chilometri	Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile). <u>NOVITA': l'art. 7, comma 1, lett I) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012).</u> (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	Rilevazione da contachilometri automezzo.
	<b>Enti non commerciali</b>  Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di LUGLIO 2013 (secondo mese precedente: <u>NOVITA' dal 2013</u> ) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 16/04/2010 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato  (Modello Intra 12 approvato con Prov. 16/04/2010)
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di AGOSTO 2013</u> , relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 ( <u>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autovelcili ad uso speciale, ecc..</u> )	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata.
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di AGOSTO 2013</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata

- <sup>1</sup>L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## ***Principali scadenze per il Ravvedimento operoso***

**NUOVO RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO": (NOVITA' introdotta dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)**

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del 30% ridotta ad 1/15 per **ogni giorno di ritardo (2%)**. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,20% per ogni giorno di ritardo**.

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note:

- *ravvedimento breve*: 1/10 del 30% dal 16° al 30° giorno;
- *ravvedimento lungo*: 1/8 del 30% dal 31° giorno fino ad 1 anno.

### **Interessi legali:**

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. Ricordiamo che il D.M. 12/12/2011 (G.U. 15/12/11 n. 291) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dal 1,5% al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal **1-1-2012**.

### **Regolarizzazione gratuita:**

Ricordiamo che con il D.M. 26/01/2001 è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni**:

- che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e
- che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- "la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".

Viene poi chiarito che:

- saranno "gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo". Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
  - La mancata presentazione di dichiarazioni;
  - La mancata restituzione di questionari;
  - La omessa tenuta delle scritture contabili.

### **Modelli Intrastat:**

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

### **Compensazioni:**

Ricordiamo che le istruzioni a UNICO/2004 confermano le precedenti interpretazioni, affermando che in caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, con C.M. 54/E del 19/6/2002 afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 154, ridotta a Euro 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 6 euro (1/8 di 51 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di 154 €) se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

### **Errori modello F24:**

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

### **Telematica:**

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2001, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, non sono quelli relativi al 31 luglio ma al 31 ottobre, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

**EURO:**

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per troncamento. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

**N.B.: L'Art. 1, comma 20 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto un inasprimento delle sanzioni da parte dei contribuenti che decidano di ravvedersi spontaneamente a seguito di errori commessi ed in particolare le sanzioni passano:**

- a) da un dodicesimo a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) da un decimo ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) da un dodicesimo ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Con R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che le somme dovute a titolo di interesse, in caso di ravvedimento operoso non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario";
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Giovedì 19 settembre	Soggetti di imposta IVA  Tardivo versamento periodico	<p>Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il <b>20/08/2013</b>, relativa al periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>LUGLIO 2013</b> per i contribuenti mensili,</li> <li>➤ <b>SECONDO TRIMESTRE 2013</b> per i contribuenti trimestrali,</li> </ul> <p>al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (3% entro 30 giorni)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale, con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (3,75%).</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b></p> <p><u>Codice 8904: versamento della sanzione nella misura del 3% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</u></p> <p><u>Codice 1991: versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura del 2,5% (nuova misura in vigore dal 01/01/2012).</u></p> <p>Versamento del tributo: <u>Codice 6007 (mensili), 6032</u></p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>
Segue 19 settembre			

Continua da 19 settembre		<u>(trimestrali)</u> (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di <b>LUGLIO 2013</b>, scadenti il <b>20/08/2013</b>, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (3% entro 30 giorni)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, con riduzione della sanzione ad <b>1/8 del minimo (3,75%)</b></p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b> <u>Codice 8906</u> Versamento della sanzione nella misura del <b>3%</b> dell'imposta non versata (<b>1/10 del minimo</b>) <u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u> Versamento interessi per tardivo versamento nella misura del <b>2,5%</b> (nuova misura in vigore dal 01/01/2012), unitamente al tributo. (Art. 13 c.1 lett. A DLGS 472/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>
Lunedì 30 settembre	<b>Dichiarazione UNICO/2012 e IRAP/2012</b>  <b>Dichiarazione integrativa a favore del contribuente</b>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa (UNICO/2012 ed IRAP/2012 – Redditi 2011) a favore del contribuente, così come disposto dall'art. 2 del DPR 322/98, al fine di consentire la compensazione del maggior credito o del minor debito d'imposta.</p> <p>Ricordiamo infatti che nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque un maggior debito d'imposta o un minor credito.</p> <p>In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.</p>	<p>Presentazione dichiarazione integrativa a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➢ direttamente mediante Internet/Entratel</li> </ul>
Segue 30 settembre	<b>Dichiarazione UNICO/2012 e IRAP/2012</b>  <b>Ravvedimento e dichiarazione integrativa</b>	<p>Termine ultimo per procedere al ravvedimento relativo alle omissioni ed alle irregolarità relative alla <b>dichiarazione UNICO/2012 e IRAP/2012</b> relativamente ai soggetti i cui termini di presentazione di UNICO/2013 e IRAP/2013 scadono il 30/09/2013.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b> Se sono presenti <u>unicamente</u> violazioni non incidenti sulla determinazione del tributo e che non ostacolano l'azione di accertamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentazione della dichiarazione integrativa.</li> <li>2. Pagamento della <u>sanzione di €. 32</u> (1/8 di € 258) per ogni modulo errato (codice 8918 per IRES, codice 8907 per IRAP, codice 8904 per IVA)</li> </ol> <p>Se sono presenti errori incidenti sulla determinazione del tributo, che comportano una modifica della dichiarazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentazione della dichiarazione integrativa</li> <li>2. Versamento delle imposte dovute con il relativo codice tributo dovuto (VEDI SOPRA),</li> <li>3. Versamento interessi per tardivo versamento nella misura del <b>2,5% dal 01/01/2012</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice 1990 per Interessi sul ravvedimento - Ires;</li> <li>- codice 1991 per Interessi sul ravvedimento - IVA;</li> <li>- codice 1993 per Interessi sul ravvedimento – Irap</li> </ul> </li> <li>o Pagamento della <u>sanzione nelle seguenti misure</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se derivanti da errori rilevabili in sede di controllo formale (errori di calcolo, detrazioni superiori ritenute</li> </ul> </li> </ol>	<p>Presentazione dichiarazione integrativa a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➢ direttamente mediante Internet/Entratel</li> </ul> <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>

<b>Continua da 30 settembre</b>	<p style="margin: 0;">ecc.) - 1/8 del 30% = 3,75%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se non rilevabili automaticamente in sede di controllo 1/8 del 100% = <b>12,50%</b></li> </ul> <p>I codici da utilizzare per la sanzione, a seconda del tributo dovuto sono: codice 8918 per IRES, codice 8907 per IRAP, codice 8906 per sostituti d'imposta, codice 8904 per IVA.</p> <p><b>In caso di omessi o insufficienti versamenti che non comportano modifica della dichiarazione già presentata:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versare l'imposta non versata alla scadenza,</li> <li>2. Versare gli interessi per tardivo versamento nella misura del <b>2,5% dal 01/01/2012</b>:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice 1990 per Interessi sul ravvedimento - Ires;</li> <li>- codice 1991 per Interessi sul ravvedimento - IVA;</li> <li>- codice 1993 per Interessi sul ravvedimento - Irap</li> </ul> </li> <li>3. Versare la sanzione nella misura del 3,75% dell'imposta non versata (1/8 del minimo).</li> </ol> <p>(Art. 13 co.1 lett.a) e b) Dlgs 472/97 - CM 192/E 23/7/98)</p>
-------------------------------------	--

## Scadenze variabili dipendenti da un evento

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p><b>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</b></p> <p><u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u></p>	<p><b>Deposito bilancio ed elenco soci:</b> entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p><u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <p>In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le <u>società cooperative</u>, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute <u>obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusiva mente in via telematica</u>.</li> <li><u>L'art. 6 del DPCM 10/12/2008, per gli atti diversi dal bilancio, prevede l'obbligo di deposito presso il registro imprese secondo le specifiche XML definite dal CNIPA. Tuttavia, nelle more della definizione delle specifiche di cui sopra è possibile allegare alle istanze un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini contenute dalla scansione dei documenti cartacei.</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invio digitale: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</b></p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p><u>L'art. 1, comma 33, lettera e) della Finanziaria 2008, modificando l'art. 77 del TUIR, ha stabilito l'aliquota IRES nella misura 27,5%. Tale disposizione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.</u></p> <p>(art. 77 DPR 917/86, art. 4 co. 1 Dlgs 344/2003)</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta, a decorrere dal 1/1/2002. <u>Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</u>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>entro il <u>giorno 16</u> del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (16/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);</li> <li>entro il <u>giorno 16</u> del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, <u>in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi</u> dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</li> <li>entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (16/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).</li> </ul> <p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il <u>NONO MESE</u> successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle</u></li> </ul>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante:</li> <li>il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> </ul>

	<p><i>dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</i></p> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2010, con termine statutario per approvazione 31/03/2011 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2011, dovrà versare le imposte entro il 16/05/2011 (giorno 16 del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2011 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p><b>RATEIZZAZIONE:</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo conto, fino alla scadenza del secondo conto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 16/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p><b>Società di capitali in liquidazione</b></p> <p><b>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</b></p>	<p><b>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</b></p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le <b>società di capitali</b> i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro il giorno 16 del <u>sesto mese</u> successivo <u>alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.</u> (così come modificato dall'art. 2, comma 5 del D.L. n. 16 del 02/03/2012);</li> <li>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il <u>nono mese</u> successivo in via telematica.</li> </ul> </li> <li>• per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro il giorno 16 del <u>sesto mese</u> successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</li> <li>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il <u>nono mese</u> successivo in via telematica.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➢ direttamente mediante:</li> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> </ul>
<p><b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b></p> <p><b>Registro dei beni ammortizzabili</b></p> <p>Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI</u> dal termine stabilito <u>per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>(Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili <u>a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale</u>.</li> <li>• Le annotazioni a giornale, però, <u>dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili</u>.</li> <li>• Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel <u>registro dei beni ammortizzabili</u>.</li> </ul>	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
<p><b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b></p> <p><b>Libro inventari</b></p> <p>Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi</u> dal termine stabilito <u>per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>(Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>